



Comune di
MARINA DI GIOIOSA IONICA
Città Metropolitana di Reggio Calabria
www.comune.marinadigioiosaionica.rc.it

COPIA

**Numero Registro Delibere 54
del 27-09-2017**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Revisione Straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs 19/08/2016 n° 175 .- Ricognizione partecipazione possedute - individuazione partecipazione da alienare- Determinazione

L'anno duemiladiciassette addì ventisette del mese di settembre alle ore 17:35 convocato come da avvisi consegnati a domicilio dal Messo Comunale, come da sua dichiarazione, si è riunito, sotto la presidenza del consigliere Dott.ssa LOREDANA FEMIA, in sessione Straordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale composto dai Sigg.:

FEMIA LOREDANA	P	BADOLISANI MARIA TERESA	A
VESTITO DOMENICO	P	MESITI PASQUALE	A
LUPIS FRANCESCO	P	ROMEO VIVIANA	A
LOSCHIAVO MARIA ELENA	P	ALBANESE DANIELE	P
COLUCCIO GIUSEPPE	P	SALOMONE SERGIO	P

Presenti n. 7 Assenti n. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE Dott. ARTURO TRESOLDI

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

constatato che essendo il numero dei Consiglieri presenti di n. 7 su n. 10 Consiglieri in carica, compreso il Sindaco, l'adunanza è legale ai termini dell' art. 38 del D.Lvo. N. 267 del 18/8/2000, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) Progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) Realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- b. società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c.1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c.1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei Conti prescrive che “... *il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere*

la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”

RILEVATO, inoltre, che la Corte dei Conti dispone che “... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall’altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l’orientamento normativo che affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l’obbligo di effettuare l’atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall’art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l’obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l’avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l’assenza di partecipazioni. D’altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”

VALUTATE, pertanto, le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall’Ente, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall’Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell’art. 24, c.1, T.U.S.P.;

PRESO ATTO che il Comune Marina di Gioiosa ionica con delibera del Consiglio Comunale n 11 del 22 maggio 2015 aveva proceduto alla ricognizione delle società partecipate ex legge 244/2007 e legge n 147/2013 , ed aveva individuato le seguenti società

N°	SOCIETA’	TIPO DI PARTECIPAZIONE	DECISIONE
1	Locride Sviluppo s.c.p.a	Diretta	Dismissione
2	società consortile ASMENET	Diretta	Mantenimento
3	Società Locride Ambiente s.p.a.	Indiretta	Mantenimento
4	Consorzio Locride Ambiente	Diretto	Mantenimento
5	Gal gruppo di azione locale Locride -Grecanica scarl	diretta	Dismissione
6	Consorzio Asmenez	diretta	Dismissione

Atteso che alla data del 23.09.16 questo Ente rispetto alle indicazioni con le linee di indirizzo

per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art 24 del D.L.G. n 175/2016 emesse dalla Corte dei Conti Sezione autonomie con delibera n 19/2017, detiene partecipazioni, ancora attualmente in corso, nelle società indicate nella tabella seguente:

SOCIETA'	TIPO DI PARTECIPAZIONE
società consortile ASMENET	diretta
Società Locride Ambiente s.p.a.	indiretta

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

VISTO il modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 che dovrà essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

RILEVATO, altresì, che:

1) dalla visura camerale presso la camera di commercio di Reggio Calabria la Società "LOCRIDE SVILUPPO S.C.P.A" risulta non essere più attiva in quanto la società è stata costituita nel febbraio del 1998, con la veste giuridica di Scpa, come Agenzia di Sviluppo Locale, in virtù dello stato di sofferenza patrimoniale della stessa, si è convenuto, nella Assemblea dei Soci tenutasi in data 15/07/2013, di ridurre il capitale sociale fino all'abbattimento dello stesso e di ricostituirlo con un nuovo intervento patrimoniale da parte dei soci, deliberando la trasformazione della società in Società a responsabilità limitata consortile, conseguentemente si è trasformata in una nuova società " Locride Sviluppo SCRL" alla quale questo ente non ha aderito , così come si evidenzia dalla suddetta visura , pertanto essa non corrisponde ai requisiti di rilevazione di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs 175/2016

2) **RILEVATO**, con riferimento alla società consortile ASMENET che:

- La stessa rispetta tutte le condizioni previste dalla normativa vigente di cui al d.lgs. 175/2016, con una sola eccezione, in ordine al possibile contrasto con la previsione dell'art. 20, comma 2, lett. D, del d.lgs. 175/2016 relativo al limite di fatturato in quanto, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio non superiore al 500.000,00 di euro;
- In sede di assemblea dei soci del 20/06/2014, successivamente confermato con l'assemblea dei soci del 19/05/2017 è stato approvato l'avvio del progetto di fusione con una omologa società, per superare anche il suddetto limite di fatturato indicato all'art.20, comma 2, lett. D. Alla luce delle considerazioni riportate in precedenza, il Comune intende avviare da subito un percorso con gli altri Enti soci al fine di pervenire entro il 31/12/2019 alla fusione di tale società con la società Asmenetsoc. cons. a. r.l. in quanto entrambe le società svolgono attività analoghe e simili, relative al contesto territoriale del mezzogiorno, che potrebbero essere svolte da un unico soggetto in funzione dei principi di efficienza e di economicità. Qualora tale percorso non possa essere attuato, il Comune disporrà di cedere la propria quota di partecipazione nella società.

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

3) con riferimento alle partecipazioni indirette, che:

- Rientra tra le indirette la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;
- Il controllo comprende il caso di cui articolo 2359 del codice civile, ma può sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Pur in assenza di tali ipotesi si ritiene unanimemente che il concetto di indiretta rilevate rientri anche nelle ipotesi di controllo analogo esercitato sulla società diretta;
- Nel modello standard dell'atto di ricognizione predisposto dalla Corte dei Conti ed accluso alla deliberazione n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 si precisa, con riferimento al prospetto dedicato alle partecipazioni indirette, che *“Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso”*;
- La partecipazione indiretta del Comune di Marina di Gioiosa Ionica alla Locride Ambiente S.p.A. presenta seguenti caratteristiche:

Denominazione società	Locride Ambiente s.p.a.
Anno di costituzione	2001
Denominazione società/organismo tramite	Consorzio Locride Ambiente
% Quota di partecipazione società/organismo tramite	35,11%
% Quota di partecipazione indiretta	2,85%
Amministrazione	
Attività svolta	raccolta, trattamento e smaltimento rifiuti
Partecipazione di controllo	SI
Società in house	NO

- 4) Rilevato che il Consorzio di funzioni Locride Ambiente costituito il 23 agosto 2000, si propone come obiettivo di fornire a tutti i cittadini dei comuni che ne fanno parte servizi qualitativi e quantitativi adeguati a costi equi nonché di operare per la conservazione dell'ambiente e lo sviluppo economico del territorio. Con riferimento all'obbligo della riorganizzazione delle società a partecipazione pubblica entro il 30 settembre 2017, si rappresenta che esso è riferito alle partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta ai sensi dell'art 1 comma 1 del D. Lgs 175/2016. Pertanto il Consorzio, non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del citato Decreto Legislativo.
- 5) G.A.L. gruppo di azione locale Locride Greca scarl, è stata costituita il 17 marzo 2003 con le finalità dei programmi integrati di sviluppo economico, sociale, culturale ed ambientale del territorio, nell'ambito della iniziativa comunitaria Leader +, predisposto dalla Commissione Europea in attuazione del regolamento n 1260/1999, fornendo tutti i servizi, le prestazioni le azioni ed interventi previsti dalla normativa comunitaria in linea con gli indirizzi previsti dal Q.C.S. 2000/2006 programmati dal P.O.R. Calabria. Con riferimento all'obbligo della riorganizzazione delle società a partecipazione pubblica entro il 30 settembre 2017, si rappresenta che allo stato

odierno la società non risulta attiva , inoltre essendo stata costituita a norma dell'art 2615 ter del Codice Civile ed non avendo alcun scopo di lucro , così come indicato all'art 4 dello Statuto, in conformità a quanto richiamato dalla deliberazione della Corte dei Conti della Campania n 73/2017 , la quale esaminando un Consorzio G.A.L. della Campania , ha chiaramente evidenziato che qualora lo scopo che si intende raggiungere non ha fini di lucro e conseguentemente di utili da dividere tra i soci , bensì solo quello di consentire a questi il conseguimento di un vantaggio mutualistico , che nel caso di specie era rappresentato dall'attuazione del Piano di sviluppo Locale rientrante nel POR Calabria 2000/2006, ne consegue che essa non rientra tra le società oggetto di deliberazione ai sensi dell'art 1 comma 1 del D lgs 175/2016.

- 6) **Il Consorzio Asmez è stato costituito** in data 29-03-1994 e si propone di elevare il livello di qualificazione professionale dei lavoratori dipendenti e non. Si propone di promuovere e coordinare i consorziati nello svolgimento delle attività di formazione professionale, di assistenza alle piccole e medie imprese e di fornire informazioni ed orientamento per i giovani disoccupati. Lo statuto è stato approvato in data 29.03.1994 e l'ultima modifica in data 27/06/2014. Con riferimento all'obbligo di riorganizzazione delle società a partecipazione pubblica entro il 30 settembre p.v., si rappresenta che esso è riferito alle partecipazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta ai sensi dell'art. 1, comma 1 d.lgs. 175/2016 (Testo unico sulle società partecipate). Pertanto, il Consorzio ASMEZ, costituito come consorzio ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile, non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D. Lgs. 175/2016. Sul punto, peraltro, si è recentemente espressa in modo inequivocabile, la deliberazione Corte dei Conti Campania n. 73/2017.

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale dagli stessi svolte in ordine alle partecipazioni detenute così riassumibili:

- 1) società LOCRIDE SVILUPPO S.C.P.A” risulta non essere più attiva in quanto la società è stata costituita nel febbraio del 1998, con la veste giuridica di Scpa, Si è trasformata nel 2013 in una nuova società “ Locride Sviluppo SCRL” alla quale questo Ente non ha **ADERITO**;
Dismissione
- 2) società consortile ASMENET: **Fusione**;
- 3) Società Locride Ambiente , essendo una partecipazione indiretta detenuta dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso, sarà oggetto ricognizione; **Mantenimento**
- 4) Consorzio di funzioni Locride Ambiente non costituisce una società a totale o parziale partecipazione pubblica , diretta o indiretta ai sensi dell'art 1 comma 1 del D. Lgs 175/2016 ,Pertanto non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del citato Decreto Legislativo. **Mantenimento**
- 5) G.A.L. gruppo di azione locale Locride Greca scarl , si rappresenta che allo stato odierno la società non risulta attiva , inoltre essendo stata costituita a norma dell'art 2615 ter del Codice Civile ed non avendo alcun scopo di lucro non rientra tra le società oggetto di deliberazione ai sensi dell'art 1 comma 1 del D lgs 175/2016. **Dismissione**
- 6) **Il Consorzio Asmez è stato costituito** come consorzio ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile, non rientra tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016. Sul punto, peraltro, si è recentemente espressa in modo inequivocabile, la deliberazione Corte dei Conti Campania n. 73/2017. **Dismissione**

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b),

n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, con verbale n° 36 del 25 settembre 2017 , acquisito al protocollo generale dell'Ente al n 16254 del 26/09/2017

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio in ordine alla regolarità tecnica;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal /Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarità tecnica, reso dal Responsabile dell'Ufficio competente, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;

ACQUISITO, ai fini del controllo di regolarità amministrativa e contabile, di cui all'art. 147 bis Tuel, come integrato dal D.L. 174/12, conv. In legge 213/12, il parere favorevole di regolarità contabile, reso dal del Responsabile dell'Ufficio competente in quanto il presente atto non comporta impegni di spesa o riduzioni d'entrata;

il Presidente cede la parola al Sindaco

Il Sindaco relaziona sull'argomento indicando la quota di partecipazione del Comune nelle società partecipate.

VISTI:

- il TUEL;
- il vigente Statuto comunale;
- la normativa vigente in materia

Con voti favorevoli 6 astenuti 1(Femia) contrari 0 su sette presenti

DELIBERA

- 1. DI PRENDERE ATTO** che il Comune di Marina di Gioiosa Ionica , alla data del 23.09.16 ha partecipazioni, che 1) sono attualmente in corso, nelle società e nell'ammontare descritto nella tabella seguente:

N°	SOCIETA'	TIPO DI PARTECIPAZIONE	QUOTA CAPITALE DETENUTO
2	società consortile ASMENET	diretta	0,62%
3	LOCRIDE AMBIENTE SPA	Indiretta	1,047645 %

- 2. DI DARE ATTO** che il Comune **mantiene** a una partecipazione diretta nella Società Asmenet ed una partecipazione indiretta nella Locride Ambiente S.p.A. essendo una partecipazione detenuta dall'ente per il tramite del Consorzio Locride Ambiente, entrambe le società sono oggetto di ricognizione così come indicato nell'allegato;
- 3. DI Dismettere** la partecipazione nella società LOCRIDE SVILUPPO SCPA, in quanto risulta non essere più attiva E in data 15/07/2013, ha ridotto il capitale sociale fino all'abbattimento dello stesso e di ricostituirlo con un nuovo intervento patrimoniale da parte dei soci, deliberando la

trasformazione della società in Società a responsabilità limitata consortile, conseguentemente si è trasformata in una nuova società “ Locride Sviluppo SCRL” alla quale questo ente non ha aderito.

4. **Di Dismettere** la partecipazione al G.A.L. gruppo di azione locale Locride Grecanica scarl , in quanto allo stato odierno la società non risulta attiva , inoltre essendo stata costituita a norma dell’art 2615 ter del Codice Civile ed non avendo alcun scopo di lucro non rientra tra le società oggetto di deliberazione ai sensi dell’art 1 comma 1 del D lgs 175/2016.
5. **Di Dismettere la partecipazione al Consorzio Asmez costituito** ai sensi degli artt. 2602 e segg. del Codice Civile, pur non rientrando tra le società oggetto di razionalizzazione ai sensi del D.Lgs. 175/2016.
6. **DI AVVIARE**, con riferimento alla società consortile ASMENET l’avvio del progetto di fusione con una omologa società, per superare il limite di fatturato indicato all’art.20, comma 2, lett. D, requisito oggi non rispettato;
7. **DI APPROVARE** la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
8. **DI INDIVIDUARE** nell’allegato “A” le partecipazioni da razionalizzare, aggregare per le motivazioni e con i tempi e modi ivi indicati per ognuna;
9. **DI DARE ATTO DI INDIRIZZO** affinché i servizi ed uffici comunali competenti attivino prontamente le procedure occorrenti per la realizzazione dei procedimenti di razionalizzazione di cui sopra;
10. **DI STABILIRE** che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
11. **DI PUBBLICARE** il presente atto deliberativo sul sito on line del Comune, sezione “*Amministrazione Trasparente*”;
12. **DI DISPORRE** che l’esito della ricognizione, anche in assenza di partecipazioni o in caso di decisione di mantenimento senza interventi di razionalizzazione, deve essere comunicato attraverso l’applicativo del Dipartimento del Tesoro, di cui all’art. 17 del D.L. n. 90/2014. Le informazioni così acquisite sono rese disponibili alla competente Sezione della Corte dei conti, nonché alla struttura del MEF competente per il monitoraggio, l’indirizzo e il coordinamento delle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 15 del d.lgs., n. 175/2016.

Il Presidente invita il Consiglio a dichiarare l’immediata esecutività dell’atto deliberativo

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione che ha riportato il seguente risultato:

Presenti: 7; Votanti: 7; Astenuti: 1 (Femia); Favorevoli: 6; Contrari: 0;

DELIBERA

Di dichiarare l’immediata esecutività del presente atto deliberativo ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott.ssa LOREDANA FEMIA

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

IL FUNZIONARIO

F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

PARERE Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile

IL FUNZIONARIO

F.to Dott.ssa TIZIANA ROMANO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Che la presente deliberazione, in applicazione dell' Art. 124, del D.L.vo N. 267 del 18/8/2000, è stata affissa all'Albo Online del Comune il giorno 04-10-2017, Prot. N 1110 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.124 del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000).

Marina di Gioiosa Ionica, 04-10-2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

F.to Sig.ra ERSILIA MULTARI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del D.L.vo n. 267 del 18/8/2000, è divenuta esecutiva il giorno 27-09-2017. Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3°).

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale, come prescritto dall'Art.134, comma 3°, per quindici giorni consecutivi dal 04-10-2017 al 19-10-2017, senza reclami.

Marina di Gioiosa Ionica, 27-09-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. ARTURO TRESOLDI

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE e consta di n. _____ fogli.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. ARTURO TRESOLDI